SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario.

94A5561

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 giugno 1994, n. 511.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 sopra citato;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1993;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 26 aprile 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministerilae 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. Nell'allegato II, sezione 1, parte B - Additivi per materie plastiche, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni:

a) Sono aggiunte le seguenti voci:

1) Cera polietilenica ossidata con peso molecolare 9.000 - 14.000: per PVC rigido.

2) Esteri degli acidi resinici e rosinici idrogenati con glicerolo.

3) Esteri degli acidi resinici e rosinici idrogenati con pentaeritrite.

4) 1, 3: 2, 4 - dimetil-benzilidene sorbitolo: per polipropilene.

5) N, N'-bis [3 - (3',5'-di-terz. butil-4' - idrossifenil) - propionil] - idrazide: per polietilene, polipropilene, polistirene omo e copolimeri e poliacetali. Limite di migrazione specifica 15 ppm.

6) bis-(p-etilbenzilidene)-sorbitolo: per polipropilene, con esclusione dal contatto con alimenti a gradazione alcolica superiore al 20%.

7) 1,1-bis-(2-idrossi-3,5-di-terz.butilfenil)etano: per polietilene, polipropilene, polistirene antiurto e copolimero di acetato di vinile. Limite di migrazione specifica 5 ppm.

8) Sodio - L - Ascorbato.

9) Zinco carbonato.

b) Sono modificate le seguenti voci:

1) la dizione «Tetra-(2,4-di-terz.butilfenil)-4,4'-difenil-di-fosfonio: per polietilene ad alta densità, polipropilene, polistirene, policarbonato, ABS e PVC 0,3%. Limite di migrazione specifica: 18 mg/kg» è sostituita da: «Prodotti di reazione del do-terz. butilfosfonito con bifenile, ottenuto per condensazione del 2,4-di-terz.butilfenolo con il prodotto della reazione di Friedel Craft del fosforo tricloruro e bifenile: per polietilene, polipropilene, polistirene, policarbonato, ABS, PVC - Limite di migrazione specifica: 18 mg/kg».

2) Alla voce: «tetrakis [metilen (3,5-di-terz. butil-4-idrossi-idrocinnamato] - metano-», vengono aggiunti i seguenti campi d'impiego: «polietilentereftalato e polistirolo antiurto».

3) La voce «Esteri di acidi grassi con poligliceroIo per films estensibili di PVC destinati al contatto con gli alimenti del tipo I, in quantità massima del 2% nella materia plastica» è sostituita dalla seguente: «Esteri di acidi grassi con poliglicerolo, per films estensibili di PVC (limitatamente agli alimenti per i quali è prevista la prova con i simulanti A e B) e di poliolefine destinati al contatto con gli alimenti (con esclusione degli alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante C)».

3. Nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni, vengono inserite le seguenti voci:

1) Prodotto di reazione del 4-metilfenolo con diciclopentadiene e successiva alchilazione con isobutile; non per alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante D. Limite di migrazione specifica 30 ppm.

2) 2,4-bis-(ottil-tio-metil)-6-metilfenolo, con esclusione di elastomeri destinati al contatto con alimenti grassi. Limite di migrazione specifica 6 ppm.

3) Cloruro stannoso, alla dose dello 0,6%.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, di materia plastica ed elastomeri, legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

2. Il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto ma conformi a quelle preesistenti, sono consentiti fino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 giugno 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 242

ALLEGATO I

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DI UN NUOVO COMPONENTE DI MATERIALI IN CONTATTO CON ALIMENTI, AVENTE LA FUNZIONE DI GUIDA PER LA DOCUMENTAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AL FINE DELL'INCLUSIONE NELLA LISTA POSITIVA.

Nota preliminare. Il presente protocollo ha una funzione di guida. Secondo la natura e le proprietà del composto in esame può risultare in molte parti superfluo oppure richiedere ulteriori approfondimenti.

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA VALUTAZIONE DI UNA SOSTANZA DA UTILIZZARE IN MATERIALI ED ARTICOLI IN CONTATTO CON ALIMENTI

Le relazioni inoltrate devono contenere particolari sufficienti da consentire la valutazione. Dovrebbero essere strutturate nell'ordine indicato al punto 1-6. Qualsiasi deroga alle seguenti direttive deve essere pienamente giustificata.

Ogni riferimento ad informazioni pubblicate, invocato a sostegno di una richiesta, dovrebbe essere accompagnato dalle pubblicazioni originali o fotocopie di tali pubblicazioni.

Va inoltre preparato un riassunto dei dati.

1. *Identità della sostanza.*

1.1 Nel caso di una sostanza singola e ben definita, indicare.

1.1.1 Nomi chimici (IUPAC e sinonimi quali il nome comune, il nome CAS e il nome commerciale).

1.1.2 Numero CAS.

1.1.3 Formule molecolare e strutturale, peso molecolare.

1.1.4 Grado di purezza, metodi per la determinazione della purezza, dati qualitativi e quantitativi relativi alle impurezze.

1.1.5 Dati spettroscopici e fisico-chimici, fornire ogni altro dato che consenta l'identificazione e la definizione delle caratteristiche della sostanza, quali lo stato fisico, la temperatura di fusione, la temperatura di ebollizione, la temperatura di decomposizione, il punto d'infiammabilità, la pressione di vapore e la solubilità in solventi rilevanti.

1.2 Nel caso di miscele, trattare separatamente ciascuna sostanza conformemente ai punti da 1.1.1 a 1.1.5 e indicare le proporzioni delle varie sostanze componenti la miscela.

1.3 Nel caso di miscele, che non si possono definire completamente, andrebbe presentata una descrizione quanto più completa, comprendente:

1.3.1 I composti o materie prime utilizzati nella preparazione della miscela;

1.3.2 Il processo di produzione, il controllo della produzione e la riproducibilità del processo,

1.3.3 IUL metodo utilizzato per purificare il prodotto,

1.3.4 Le sostanze formate durante il processo.

1.4 Nel caso di un polimero utilizzato come additivo, darne la struttura, le sostanze di partenza (con le relative quantità), la media e il campo di variazione dei pesi molecolari.

Se il peso molecolare non è facilmente ottenibile, indicarne altre caratteristiche del polimero che son legate al peso molecolare quali le viscosità intrinseche o relative o l'indice di fluidità. Indicare inoltre la concentrazione dei monomeri residui.

2. *Proprietà chimiche e stabilità.*

2.1. Stabilità della sostanza nel prodotto finito dopo l'esposizione a fattori quali la luce, l'aria, le radiazioni ionizzanti, il calore, l'acqua e i trattamenti ossidanti.

2.2 Dati su qualunque decomposizione o trasformazione che la sostanza potrebbe subire durante la fabbricazione del materiale o dell'articolo, indicare i prodotti della decomposizione o della trasformazione che si possono formare nel materiale o nell'articolo finito durante il processo produttivo, la temperatura massima raggiunta nel processo di fabbricazione.

2.3 Dati su eventuali reazioni chimiche della sostanza migrante con i componenti dell'alimento.

3. *Impiego.*

3.1 Funzione tecnologica della sostanza.

3.2 Tutti i tipi di materiale in cui la sostanza è suscettibile di essere impiegata.

3.3 Ogni impiego particolare del materiale (es. microonde).

3.4 Percentuale massima nella formulazione.

3.5 Percentuale massima che può rimanere nel materiale o nell'articolo quando la quantità indicata al 3.3 viene ridotta mediante reazioni chimiche e processi quali il lavaggio, la purificazione, l'evaporazione, ecc.

3.6 Indicare le eventuali controindicazioni, quali ad esempio il tipo di alimenti, il tipo di materiale, le condizioni di contatto, la temperatura, ecc.

4. *Informazioni sull'autorizzazione concessa dai singoli Paesi e sulla valutazione effettuata da enti internazionali.*

Indicare i Paesi che hanno autorizzato l'uso della sostanza a contatto con alimenti e a quali condizioni. Allegare la referenza della pubblicazione ufficiale attestante l'autorizzazione.

Indicare quali enti internazionali hanno effettuato valutazioni ed allegare copie dei relativi documeti.

5. *Dati sulla migrazione.*

Allo scopo di poter valutare l'assunzione giornaliera della sostanza, andrebbero idealmente forniti dati sulla misura della migrazione della sostanza, i prodotti di decomposizione e di reazione (migrazione specifica) considerando ciascuna delle sue formulazioni e ciascun tipo di alimento imballato, sotto tutte le condizioni prevedibili di conservazione e di impiego. Nella pratica risulta spesso difficile individuare ed analizzare basse concentrazioni di sostanze e i prodotti di decomposizione e di reazione migranti nell'alimento. Di conseguenza l'unico modo per determinare la migrazione potenziale nell'alimento protrebbe essere il ricorso ai simulanti.

Se si ricorre all'uso di simulanti, devono essere rispettate le condizioni relative alla migrazione specifica e globale stabilite del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue modificazioni. Se il materiale d'imballaggio viene utilizzato in condizioni per cui non esistono specifiche indicazioni (ad es. sacchetti per cottura, uso di microonde, irradiazione di alimenti), possono essere adottate, dietro consultazione delle autorità competenti, condizioni di sperimentazione che simulino l'uso effettivo.

Se la sostanza viene in gran parte trasformata durante i processi e/o se si sospetta l'apparizione di prodotti di reazione potenzialmente tossici, devono essere forniti i dati sulla migrazione specifica di tali prodotti di reazione.

Le prove di migrazione andrebbero eseguite con tutti i materiali descritti al punto 3.2 (ad es. tutti i tipi di plastica); in ogni caso, con la massima percentuale della sostanza quale definita al punto 3.4 e il massimo spessore che s'intende utilizzare.

I dettagli delle prove di migrazione devono essere riportati particolarmente i seguenti:

5.1 Composizione dettagliata del campione utilizzato, compresa la concentrazione iniziale di ogni migrante identificato, ottenuta con l'estrazione mediante solvente.

5.2 Alimento o simulante(i) di alimento utilizzato(i).

5.3 Condizioni del contatto quali durata, temperatura, rapporto superficie/volume o peso dell'alimento o del simulante, tipo di cellula di migrazione utilizzata o qualunque altro parametro che possa influenzare il livello della migrazione.

5.4 Descrivere dettagliatamente il(i) medodo(i) e la(le) procedura(e) analitici utiizzati per la determinazione quantitativa della(e) sostanza(e) o dei suoi(loro) prodotti di decomposizione o di trasformazione. Nei casi in cui risulta probabile la possibilità di quantificare il limite di una migrazione specifica, dovrebbe essere proposto e descritto un metodo di analisi (*) applicabile al controllo degli imballaggi alimentari e che possa essere applicato con risultati significativi da personale di laboratorio adeguatamente addestrato.

6. *Dati tossicologici.*

6.1 I requisiti generali relativi agli studi tossicologici da eseguire per sostanze presenti in materiali d'imballaggio son definiti di seguito

Nell'esecuzione di test tossicologici lo scopo dovrebbe essere di ottenere il massimo numero d'informazioni rilevanti utilizzando il minimo numero di animali.

La scelta degli studi da svolgere deve tener conto del fatto che non tutte le sostanze chimiche impiegate nella fabbricazione di un materiale d'imballaggio migreranno negli alimenti. Molte di esse sono destinate a formare una parte stabile di un polimero, alcune migreranno solo in minime quantità, se del tutto, altre spariranno nel corso del processo mentre altre ancora si decomporranno completamente, senza lasciare nessuna traccia o una quantità irrilevante di residui.

Mentre molte sostanze migrano sotto la stessa forma chimica nella quale sono state incorporate nei materiali d'imballaggio, altre invece migrano parzialmente o totalmente sotto un'altra forma chimica (vedi capitolo 5). In tali casi, i requisiti tossicologici possono applicarsi anche ai prodotti di trasformazione o di reazione.

6.2 La serie di prove di base da eseguire comprende:

uno studio orale di 90 giorni;

3 studi di mutagenesi:

i. un test di mutuazioni geniche nei batteri;

ii. un test di aberazioni cromosomiche in coltura di cellule di mammmifero;

iii. un test di mutazioni geniche in coltura di cellule di mammifero; in circostanze particolari un altro test eucariotico riconosciuto valido per la rivelazione di mutazioni geniche può essere accettato;

studi sull'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione;

(*) Il metodo deve essere redatto conformemente al modello CEE (Vedi Documento CEE «Note for the guidance of the applicants» III/3568/89 Rev 3 o versione aggiornata)

dati sulla riproduzione;

dati sulla teratogenesi;

dati sulla tossicità/cancerogenicità a lungo termine.

Gli studi sopra elencati devono essere eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120. Le sostanze studiate devono avere le stesse specifiche descritte al paragrafo 1.

Ulteriori studi potrebbero venir richiesti se gli studi sopradescritti o conoscenze anteriori dovessero indicare la possibilità di effetti biologici rilevanti.

Attualmente non esiste alcun metodo riconsociuto come valido per studi su animali di laboratorio, che consenta di valutare potenziali effetti di una sostanza quali l'intolleranza e/o le reazioni allergiche nei confronti di persone suscettibili, in seguito ad un'esposizione orale. Tuttavia i risultati di studi sulla sensibilizzazione per via dermica o mediante inalazione possono fornire informazioni rilevanti su eventuali rischi dovuti all'esposizione professionale e potrebbero contribuire a valutare la sicurezza della sostanza per il consumatore.

Sarebbero inoltre considerate utili informazioni sussidiarie eventuali osservazioni nell'uomo derivanti dalle cartelle cliniche di persone occupate nella fabbricazione della sostanza e, se del caso, del polimero.

6.3 In linea di massima, la quantità di dati tossicologici richiesti sarà proporzionale all'ampiezza della migrazione della sostanza nell'alimento.

6.3.1. Nei casi in cui la migrazione supera 5 mg/kg di alimento/simulante di alimento, dovrebbero essere effettuati tutti gli studi indicati nell'elenco di base. L'omissione di uno di tali test deve essere giustificata con motivi appropriati.

In certe circostanze potrebbero non essere richiesti tutti i test contenuti nell'elenco di base, ma dovrebbero comunque essere eseguiti almeno i seguenti:

6.3.2 Nei casi in cui la migrazione varia tra 0,05 e 5 mg/kg di alimento/ simulante di alimento:

dimostrare l'assenza di rischio di bioaccumulo negli animali (es. coefficinte di ripartizione ottanolo/acqua);

dimostrare l'assenza di potenzionale mutageno conformemente ai 3 test di mutagenesi sopraelencati;

provvedere uno studio di tossicità orale a 90 giorni.

6.3.3 Nei casi in cui la migrazione risulta inferiore a 0,05 mg/kg di alimento/simulante di alimento:

dimostrare l'assenza di potenziale mutageno conformemente ai 3 test di mutagenesi sopraelencati.

6.3.4 In alternativa alla determinazione dei valori di migrazione quali accennati ai punti 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3., è possibile calcolare il livello massimo di migrazione assumendo che il 100% della sostanza in questione migri dal materiale d'imballaggio nell'alimento o nei simulanti.

6.3.5 In certi casi i risultati di studi d'idrolisi possono giustificare una riduzione delle prove tossicologiche. Ciò si può verificare quando la struttura chimica lascia prevedere una pronta idrolisi in sostanze tossicologicamente accettabili (es. un estere etilico dlel'acido stearico che può idrolizzarsi in un acido grasso e alcool etico). La dimostrazione dell'idrolisi può avvenire con alimenti o simulanti rappresentativi della gamma di alimenti con cui la sostanza potrebbe entrare in contatto. In alternativa, oppure in assenza di idrolisi nell'alimento, quest'ultima può essere valutata in saliva simulata e/o liquidi gastrointestinali.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art 3 del D Lgs n 108/1992 sostituisce l'art 3 del D.P R. 23 agosto 1982, n 777 (Attuazione della direttiva CEE n 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), con il seguente

«Art 3 — 1 Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale

2 Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n 243.

3 Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il D M 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali

a) materie plastiche,
b) gomma,
c) cellulosa rigenerata,
d) carta e cartone,
e) vetro,
f) acciaio inossidabile

I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il predetto D M 31 marzo 1973 (prima del presente decreto) sono i seguenti

D M 3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 227 del 31 agosto 1974,

D M 27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975,

D M. 13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 272 del 13 ottobre 1975,

D M 18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979,

D M 2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 347 del 19 dicembre 1980,

D M 25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 198 del 21 luglio 1981,

D M 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 200 del 22 luglio 1982,

D.M. 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 340 dell'11 dicembre 1982,

D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985,

D.M. 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 226 del 28 settembre 1987;

D M 18 gennaio 1991, n 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 67 del 20 marzo 1991,

D M 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 303 del 28 dicembre 1991,

D M 26 aprile 1993, n 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 162 del 13 luglio 1993,

D M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993.

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0551

DECRETO 11 agosto 1994.

Determinazione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di alta formazione dei dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, che prevede l'istituzione di corsi di alta formazione di dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° novembre 1994;

Visto il comma 2 del citato art. 9 che demanda al Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, la determinazione dei requisiti di ammissione ai predetti corsi e fissa al 31 luglio 1994 il termine entro il quale deve essere adottato il relativo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I corsi di alta formazione di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, sono finalizzati all'aggiornamento e alla formazione della dirigenza degli enti del Servizio sanitario nazionale onde promuovere la diffusione delle metodologie e degli strumenti necessari ad attuare il nuovo modello gestionale dei servizi sanitari indicato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I corsi organizzati nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 sono riservati al personale dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale inquadrato in posizione dirigenziale nell'ambito dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale. Ai predetti corsi può essere ammesso a partecipare, nei limiti di appositi contingenti, il personale dirigente appartenente all'amministrazione statale e regionale o dipendente da altri enti pubblici non economici o da istituzioni sanitarie private autorizzate a norma dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 502/1992 nonché soggetti diversi, comunque forniti dei requisiti di cui al comma 3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sono annualmente definiti, sulla base dei fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, il numero dei corsi e la consistenza dei contingenti per gli aspiranti partecipanti non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.

3. Per l'ammissione ai corsi è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specifico richiesto per l'accesso alla posizione dirigenziale nel profilo del ruolo al quale si riferisce il corso di formazione;

b) iscrizione all'albo del rispettivo ordine professionale, ove esistente e richiesto per l'accesso al profilo professionale;

c) diploma di specializzazione nella disciplina ove richiesto per l'accesso al profilo professionale;

d) età non superiore ai 40 anni.

4. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al corso.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1994

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro per la funzione pubblica
URBANI

94A5604

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 luglio 1994.

Rideterminazione del numero di lavoratori di compagnie e gruppi portuali da collocare in cassa integrazione guadagni per il primo semestre 1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 12 aprile 1994, n. 231 e da ultimo con decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, che prevede la regolazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per l'anno 1994 a favore del settore portuale;

Visto il decreto 4 marzo 1994 concernente la revisione del numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso del predetto anno in relazione all'andamento dei traffici e l'assegnazione di ulteriori 230 unità nell'ambito delle 1.800 previste dal decreto-legge sopraindicato;

Visto il decreto 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge surrichiamato;

Visto il decreto ministeriale datato 13 aprile 1994 con il quale sono state determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresa la dotazione organica della compagnia carenati di Genova, con l'individuazioni delle eccedenze, nonchè l'assegnazione delle unità da collocare fuori produzione nel periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994;

Vista la necessità di procedere ad una revisione del numero dei lavoratori e dei dipendenti, individuato per ciascuna compagnia portuale, ai fini dell'utilizzo del beneficio della cassa integrazione straordinaria nel corso del primo semestre 1994, sulla base delle esigenze manifestatesi nel predetto periodo in relazione all'andamento dei traffici;

Sentite le autorità marittime, le organizzazioni portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonchè le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie imprese portuali;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto ministeriale del 13 aprile 1994 è modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto, manifestatesi nel corso del 1° semestre 1994.

Le unità da collocare in cassa integrazione straordinaria, per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994 sono individuate in 1.734 unità, suddivise, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, come dall'allegata tabella *C* che fa parte integrante del decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

TABELLA *C*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti	Eccedenze	Totali eccedenze	Rideterminazione CIG 1° sem 1994
Ancona	72	18	2	1	19	1
Anzio	4	6	0	0	6	6
Arbatax	6	24	0	1	25	25
Augusta - Siracusa	20	46	0	1	47	34
Baia	6	16	0	1	17	16
Bari	16	15	0	1	16	9
Brindisi	40	34	0	1	35	34
Cagliari	50	7	2	5	12	0
Castellammare di Stabia	12	15	1	2	17	4
Catania	40	46	2	1	47	25
Chioggia	96	70	4	7	77	55
Civitavecchia	116	140	6	5	145	105
Crotone	15	20	0	1	21	14
Gaeta	20	18	1	1	19	9
Gallipoli	0	12	0	0	12	8
Gela	7	30	0	1	31	21
Genova Carenanti	6	6	—	—	6	4
Genova M V - Carboni	666	490	29	16	506	234
Imperia	10	20	0	1	21	18
La Spezia	70	40	2	1	41	16
Livorno	390	436	20	23	459	108
Manfredonia	50	54	2	4	58	58
Marina di Carrara	123	60	5	10	70	10
Marsala - Mazara del Vallo	5	11	0	0	11	10
Messina	0	7	0	1	8	6
Milazzo - Lipari	10	14	1	1	15	7
Molfetta - Barletta - Trani	20	20	1	2	22	20
Monfalcone	103	60	4	4	64	10
Monopoli	0	7	0	0	7	2
Napoli	140	107	6	7	114	73
Olbia	70	36	3	3	39	1
Palermo - Termini Imerese	110	100	4	3	103	58
Pescara	5	4	1	1	5	1
Piombino - Portoferraio	64	20	1	0	20	16
Porto Empedocle - Licata	6	45	1	3	48	36
Porto Nogaro	23	16	1	2	18	3
Portoscuso	17	2	1	2	4	1
Porto Torres	12	5	1	1	6	2
Pozzuoli	6	10	0	0	10	6
Ravenna	400	210	15	34	244	124
Reggio Calabria	9	6	0	1	7	1
Riposto	0	9	0	0	9	6
Salerno	127	200	3	3	203	145
Sant'Antioco	17	12	1	1	13	17
Savona	145	80	6	6	86	8
Taranto	70	73	3	2	75	52
Torre Annunziata	0	1	0	2	3	3
Trapani	12	2	0	1	3	3
Trieste	234	290	13	9	299	158
Venezia	214	125	9	57	182	70
Viareggio	6	12	0	1	13	13
Vibo Valentia M	0	6	0	0	6	3
Lampedusa	0	7	0	1	8	5
Totali	3 660	3.120	151	232	3.352	**1.734**

94A5605

DECRETO 25 luglio 1994.

Rideterminazione delle dotazioni organiche ed individuazione del numero di lavoratori di compagnie e gruppi portuali da collocare in cassa integrazione guadagni per il secondo semestre 1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 12 aprile 1994, n. 231 e da ultimo con decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il decreto 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1994 con il quale sono state determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi conpresa la dotazione organica della compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle eccedenze;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, sono state collocate in pensionamento anticipato le 1.000 unità assegnate a favore della categoria;

Ritenuto che le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale va rideterminata per l'anno 1994 sulla base dei piani di esodo posti in essere, tenendo, altresì, conto delle prospettive dei traffici;

Considerata, altresì, la necessità di procedere all'individuazione delle unità da collocare fuori produzione nel periodo 1° luglio 1994-31 dicembre 1994 nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica;

Sentite le autorità marittime, le organizzazioni portuali, le conpagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie-imprese portuali;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, con le relative eccedenze, sono rideterminate per l'anno 1994, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto.

Il numero di unità da collocare in cassa integrazione straordinaria, ammontante per l'intero anno 1994 a 1.570, essendo state utilizzate già 230 delle 1.800 previste per la regolazione dell'anno 1993, viene attribuito per il periodo 1° luglio 1994-31 dicembre 1994, nei limiti di 1.406 unità, tenuto conto delle 1.734 unità assegnate nel corso del primo semestre a favore della categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1994

Il Ministro FIORI

TABELLA *A*

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori portuali iscritti nei registri al 30 giugno 1994	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1994	Eccedenze
Ancona	88	72	16
Anzio	10	4	6
Arbatax	24	0	24
Augusta - Siracusa	55	20	35
Baia	20	6	14
Bari	24	16	8
Brindisi	71	38	33
Cagliari	57	50	7
Castellammare di Stabia	20	12	8
Catania	79	40	39
Chioggia	155	80	75
Civitavecchia	238	116	122
Crotone	30	15	15
Gaeta	36	20	16
Gallipoli	8	0	8
Gela	24	7	17
Genova Carenanti	7	0	7
Genova M V - Carboni	933	666	267
Imperia	26	10	16
La Spezia	102	70	32
Livorno	679	390	289
Manfredonia	95	35	60
Marina di Carrara	175	123	52
Marsala - Mazara del Vallo	13	5	8
Messina	6	0	6
Milazzo - Lipari	22	10	12
Molfetta - Barletta - Trani	33	18	15
Monfalcone	157	103	54
Monopoli	3	0	3
Napoli	219	140	79
Olbia	91	70	21
Palermo - T Imerese	209	110	99
Pescara	6	4	2
Piombino - Portoferraio	78	64	14
Porto Empedocle - Licata	37	6	31
Porto Nogaro	38	23	15
Portoscuso	19	17	2
Porto Torres	15	12	3
Pozzuoli	14	6	8
Ravenna	527	400	127
Reggio Calabria	15	9	6
Riposto	4	0	4
Salerno	279	127	152
Sant Antioco	27	10	17
Savona	147	135	12
Taranto	136	70	66
Torre Annunziata	1	0	1
Trapani	14	10	4
Trieste	436	234	202
Venezia	268	205	63
Viareggio	16	0	16
Vibo Valentia M	5	0	5
Lampedusa	7	0	7
Totali	5.798	3 578	2.220

TABELLA B

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz organ dipend al 30 giugno 1994			Dotaz organ dipend anno 1994			Eccedenze
	Impiegati	Operai	Totale	Impiegati	Operai	Totale	
Ancona	3	0	3	2	0	2	1
Anzio	0	0	0	0	0	0	0
Arbatax	0	0	0	0	0	0	0
Augusta - Siracusa	1	0	1	0	0	0	1
Baia	1	0	1	0	0	0	1
Bari	1	0	1	0	0	0	1
Brindisi	0	0	0	0	0	0	0
Cagliari	6	0	6	2	0	2	4
Castellammare di Stabia	3	0	3	1	0	1	2
Catania	2	1	3	2	0	2	1
Chioggia	7	3	10	4	0	4	6
Civitavecchia	10	1	11	6	0	6	5
Crotone	1	0	1	0	0	0	1
Gaeta	2	0	2	1	0	1	1
Gallipoli	0	0	0	0	0	0	0
Gela	1	0	1	0	0	0	1
Genova Carenanti	0	0	0	0	0	0	0
Genova M V - Carboni	43	0	43	29	0	29	14
Imperia	0	0	0	0	0	0	0
La Spezia	3	0	3	2	0	2	1
Livorno	39	4	43	20	0	20	23
Manfredonia	4	2	6	2	0	2	4
Marina di Carrara	8	7	15	5	0	5	10
Marsala - Mazara del Vallo	0	0	0	0	0	0	0
Messina	1	0	1	0	0	0	1
Milazzo - Lipari	1	0	1	1	0	1	0
Molfetta - Barletta - Trani	3	0	3	1	0	1	2
Monfalcone	5	3	8	4	0	4	4
Monopoli	0	0	0	0	0	0	0
Napoli	11	0	11	6	0	6	5
Olbia	6	0	6	3	0	3	3
Palermo - T. Imerese	5	2	7	4	0	4	3
Pescara	2	0	2	1	0	1	1
Piombino - Portoferraio	1	0	1	1	0	1	0
Porto Empedocle - Licata	4	0	4	1	0	1	3
Porto Nogaro	2	1	3	1	0	1	2
Portoscuso	3	0	3	1	0	1	2
Porto Torres	2	0	2	1	0	1	1
Pozzuoli	0	0	0	0	0	0	0
Ravenna	18	29	47	15	0	15	32
Reggio Calabria	1	0	1	0	0	0	1
Riposto	0	0	0	0	0	0	0
Salerno	3	3	6	3	0	3	3
Sant'Antioco	2	0	2	1	0	1	1
Savona	11	1	12	6	0	6	6
Taranto	4	0	4	3	0	3	1
Torre Annunziata	2	0	2	0	0	0	2
Trapani	1	0	1	0	0	0	1
Trieste	18	2	20	13	0	13	7
Venezia	23	36	59	9	0	9	50
Viareggio	1	0	1	0	0	0	1
Vibo Valentia M.	0	0	0	0	0	0	0
Lampedusa	1	0	1	0	0	0	1
Totali	266	95	361	151	0	151	210

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione dall'1-7-1994 al 31-12-1994
Ancona	72	16	2	1	17	4
Anzio	4	6	0	0	6	6
Arbatax	0	24	0	0	24	22
Augusta - Siracusa	20	35	0	1	36	29
Baia	6	14	0	1	15	14
Bari	16	8	0	1	9	4
Brindisi	38	33	0	0	33	32
Cagliari	50	7	2	4	11	0
Castellammare di Stabia	12	8	1	2	10	4
Catania	40	39	2	1	40	20
Chioggia	80	75	4	6	81	50
Civitavecchia	116	122	6	5	127	100
Crotone	15	15	0	1	16	14
Gaeta	20	16	1	1	17	8
Gallipoli	0	8	0	0	8	5
Gela	7	17	0	1	18	14
Genova Carenanti	0	7	0	0	7	4
Genova M V - Carboni	666	267	29	14	281	150
Imperia	10	16	0	0	16	16
La Spezia	70	32	2	1	33	10
Livorno	390	289	20	23	312	110
Manfredonia	35	60	2	4	64	60
Marina di Carrara	123	52	5	10	62	5
Marsala - Mazara del Vallo	5	8	0	0	8	8
Messina	0	6	0	1	7	5
Milazzo - Lipari	10	12	1	0	12	6
Molfetta - Barletta - Trani	18	15	1	2	17	14
Monfalcone	103	54	4	4	58	5
Monopoli	0	3	0	0	3	2
Napoli	140	79	6	5	84	60
Olbia	70	21	3	3	24	1
Palermo - T. Imerese	110	99	4	3	102	57
Pescara	4	2	1	1	3	2
Piombino - Portoferraio	64	14	1	0	14	12
P. Empedocle - Licata	6	31	1	3	34	30
Porto Nogaro	23	15	1	2	17	2
Portoscuso	17	2	1	2	4	1
Porto Torres	12	3	1	1	4	2
Pozzuoli	6	8	0	0	8	5
Ravenna	400	127	15	32	159	106
Reggio Calabria	9	6	0	1	7	1
Riposto	0	4	0	0	4	3
Salerno	127	152	3	3	155	115
Sant'Antioco	10	17	1	1	18	16
Savona	135	12	6	6	18	5
Taranto	70	66	3	1	67	50
Torre Annunziata	0	1	0	2	3	3
Trapani	10	4	0	1	5	3
Trieste	234	202	13	7	209	132
Venezia	205	63	9	50	113	58
Viareggio	0	16	0	1	17	12
Vibo Valentia M	0	5	0	0	5	3
Lampedusa	0	7	0	1	8	6
Totali	3.578	2.220	151	210	2.430	1.406

94A5606

DECRETO 26 luglio 1994.

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti a favore di compagnie e gruppi portuali dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, e con decreto-legge 21 giugno 1994 n. 400;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto che presso le compagnie e gruppi portuali non risultano accantonate le quote di trattamento di fine servizio maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di soppressione del Fondo gestione, di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Visti i dati comunicati da ciascuna compagnia e gruppo portuale, debitamente vistati dalla competente organizzazione portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima in ordine al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto;

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge suindicato al fine di agevolare il trasferimento in via definitiva del personale in esubero delle compagnie portuali presso le imprese, qualora lo richiedano, garantendo, comunque, ai lavoratori interessati anche la quota relativa al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990;

Valutate, altresì, le quote di trattamento di fine servizio relative al periodo anteriore al 31 gennaio 1990 che le compagnie e gruppi portuali avrebbero dovuto corrispondere ai lavoratori cancellati dai registri ai sensi dell'art. 156 reg. mar. a partire da tale data;

Considerata la necessità d'individuare criteri e modalità per la predisposizione del piano ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge;

Valutate le disponibilità di cassa della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Nella presente fase di attuazione del disposto legislativo richiamato nelle premesse la corresponsione delle quote di trattamento di fine servizio maturate al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto e dai lavoratori cancellati dai registri a partire dal 1° febbraio 1990 ai sensi dell'art. 156 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione è fissata nella misura del 30% delle spettanze dovute a tale titolo senza rivalutazioni o altri oneri finanzari.

Art. 2.

Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali provvede all'erogazione delle somme che saranno individuate, nella misura di cui all'art. 1, con apposito decreto, a favore di ciascuna compagnia e gruppo portuale, recuperando in tale sede i propri eventuali crediti esigibili.

Art. 3.

Le restanti somme da corrispondere a tale titolo saranno individuate con successivi decreti sulla base di un piano, che tenga, altresì, conto delle somme già corrisposte dall'INPS a ciascuna compagnia e gruppo portuale in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 di cui all art. 1, comma 7 del decreto-legge citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

94A5607

DECRETO 27 luglio 1994.

Interventi a favore di compagnie e gruppi portuali in attuazione all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, e con decreto-legge 21 giugno 1994 n. 400;

Visto il decreto ministeriale concernente l'individuazione dei criteri e modalità ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge suindicato;

Visto che presso le compagnie e gruppi portuali non risultano accantonate le quote di trattamento di fine servizio maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di soppressione del Fondo gestione, di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Visti i dati comunicati da ciascuna compagnia e gruppo portuale, debitamente vistati dalla competente organizzazione portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima in ordine al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto;

Considerato che nel corso del processo di ristrutturazione del settore portuale il personale in esubero delle compagnie e gruppi portuali può essere assunto alle dipendenze dell'impresa richiedente;

Ritenuto che la trasformazione delle compagnie portuali in imprese in attuazione della legge n. 84/1994 surrichiamata implica una riorganizzazione del personale con la formazione di esuberi;

Valutata l'opportunità di agevolare il trasferimento in via definitiva del personale in esubero presso le imprese portuali, qualora lo richiedano, garantendo, comunque, ai lavoratori interessati anche la quota relativa al trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990;

Considerate, altresì, le quote di trattamento di fine servizio relative al periodo anteriore al 31 gennaio 1990 che le compagnie e gruppi portuali avrebbero dovuto corrispondere ai lavoratori cancellati dai registri ai sensi dell'art. 156 reg. mar. a partire da tale data;

Vista l'autorizzazione attribuita, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge surrichiamato alla gestione commissariale del Fondo per il rimborso alle compagnie e gruppi portuali delle somme a tale titolo spettanti senza rivalutazioni o altri oneri finanziari sulla base di un piano all'uopo predisposto;

Valutate, altresì, le disponibilità di cassa della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini e per gli effetti di cui alle premesse a ciascuna compagnia e gruppo portuale viene erogato il 30% delle quote di trattamento di fine servizio maturate al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto e dai lavoratori cancellati dai registri a partire dal 1° febbraio 1990 ai sensi dell'art. 156 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima).

Art. 2.

Il commissario liquidatore del Fondo gestione è autorizzato a procedere alla corresponsione a favore di ciascuna compagnia e gruppo portuale delle somme individuate nell'allegata tabella che fa parte integrante del decreto, recuperando in tale sede i propri eventuali crediti esigibili.

Art. 3.

Con successivo decreto, sulla base di ulteriori accertamenti e verifiche, saranno individuate le restanti somme da versare, a tale titolo, a ciascuna compagnia e gruppo portuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

Compagnie portuali	
Ancona	1.106 243.457
Anzio	103.868 618
Arbatax	345.101.127
Augusta - Siracusa	544.856 502
Baia	155 818 515
Bari	402 745 755
Brindisi	658.989 567
Cagliari	191 389 941
Castellammare di Stabia	327 899 314
Catania	971 316 438
Chioggia	1 721.941 412
Civitavecchia	1 948 669 799
Crotone	308.778 369
Gaeta	406.754 122
Gallipoli	49 957 907
Gela	305 630.172
Genova Carboni	197.209 315
Genova Clmv	8 020 888 431
Imperia	201.667.856
La Spezia	1 111.906.357
Livorno	5.936 881 002
Manfredonia	911 518 457
Marina di Carrara	2 257 147 354
Marsala - Mazara del Vallo	295.013.911
Messina	100 700 881
Milazzo - Lipari	515 829 485
Molfetta - Barletta - Trani	367.869 513
Monfalcone	1 223 268 719
Monopoli	28.351 514
Napoli	1 731 393 492
Olbia	726 238 398
Palermo - Termini Imerese	1.068 659.085
Pescara	105 576 020
Piombino - Porto Ferraio	883 073 158
Porto Empedocle - Licata	396 799 230
Porto Nogaro	418 340 573
Portoscuso	301.664 059
Porto Torres	166 915 813
Pozzuoli	176.298 303
Ravenna	4 354 127.212
Reggio Calabria	11.147.064
Riposto	41 128 367
Salerno	1 958 876 732
Sant'Antioco	316.805 305
Savona	2 048 139 953
Taranto	1 047.417.556
Trapani	88 917.806
Trieste	4 976.879 953
Venezia	2 968 926.119
Viareggio	137 366 350
Vibo Valentia M	102 379.566
Lampedusa	30 303 739
Totale	54 775 587 663

94A5608

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1994.

Impegno della somma di L. 2.619.955.811 a favore degli istituti interessati, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono autorizzati, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 100 miliardi, per cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992, con la quale è ripartita fra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico la parziale somma complessiva di lire 100 miliardi per le finalità di cui al summenzionato comma 13, dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure di accensione mutui e rimborso oneri di ammortamento e preammortamento, di cui al richiamato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le dichiarazioni di versamento degli interessati istituti mutuanti in unica soluzione alle rispettive competenti tesorerie provinciali a favore del Policlinico «San Matteo» di Pavia, Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna, Istituto Gianna Gaslini - Genova, Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova, Istituto Saverio de Bellis - Castellana Grotte (Bari) a seguito di contratto concessione mutui pari a quello per ciascun I.R.C.C.S. autorizzato con la citata delibera CIPE 30 dicembre 1992;

Viste le quietanze del Tesoro delle competenti tesorerie provinciali comprovanti il versamento delle somme assegnate con delibera CIPE 30 dicembre 1992 a favore dei citati I.R.C.C.S. e le richieste di erogazione di rate e oneri di preammortamento con scadenza 30 giugno 1994, avanzate dai rispettivi istituti mutuanti;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Ritenuta di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti interessati, la somma complessiva di lire 2.619.955.811 quali rate, oneri di preammortamento dovute al 30 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.619.955.811 è impegnata, per il 1994, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importo di lire	Valuta
1) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche, sede di Roma	808 416 905	30-6-1994
2) Bimer - Banca dell'Emilia Romagna, sede di Bologna	689.001.419	30-6-1994
3) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova	530.319 073	30-6-1994
4) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova	423.726.276	30-6-1994
5) Medio credito della Puglia, sede di Bari	168.492.138	30-6-1994
Totale .	2.619.955.811	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 2.619.955.811 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5584

DECRETO 24 maggio 1994.

Impegno della somma di L. 92.968.257.779 a favore degli istituti interessati, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Vista la delibera CIPE 25 marzo 1992, con la quale è ripartita fra le regioni a statuto ordinario la sopracitata somma complessiva di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al summenzionato comma 13, dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure di accensione mutui e rimborso oneri di ammortamento e preammortamento, di cui al richiamato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le dichiarazioni di versamento degli interessati istituti mutuanti alla competente tesoreria centrale a favore delle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Basilicata, a seguito di contratto concessione mutui pari a quello per ciascuna regione autorizzato con la citata delibera CIPE 25 marzo 1992;

Viste le quietanze del Tesoro tesoreria centrale comprovanti il versamento a favore delle regioni di somme derivanti da contratto di concessione mutui e le relative richieste di erogazione di rate e oneri di preammortamento con scadenza 30 giugno 1994, avanzate in ordine alle regioni appena indicate, dagli istituti mutuanti: Meliorconsorzio: Consorzio nazionale credito medio lungo termine (Roma) - Bimer: Banca dell'Emilia-Romagna (Bologna) - Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia (Genova) - Credito fondiario delle Venezie (Verona) - Banco di Napoli (Napoli) - Banca mediterranea (Potenza);

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Ritenuta di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di lire 92.968.257.779 quali rate e oneri di preammortamento dovute al 30 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 92.968.257.779 è impegnata, per il 1994, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importo di lire	Valuta
1) Meliorconsorzio: Consorzio nazionale credito medio lungo termine, sede di Roma . . .	4 072 453 916	30-6-1994
2) Bimer. Banca dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna	14 498.476.328	30-6-1994
3) Carige Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova	5 302 228 688	30-6-1994
4) Credito fondiario delle Venezie, sede di Verona	28 209 763.124	30-6-1994
5) Credito fondiario delle Venezie, sede di Verona	4 122 867 446	30-6-1994
6) Monte Paschi fondiario e opere pubbliche, sede di Siena . . .	15 716.320 527	30-6-1994
7) Banco di Napoli, sede di Napoli	19 559.896.214	30-6-1994
8) Banca mediterranea, sede di Potenza	1 486.251.536	30-6-1994
Totale . . .	92.968.257 779	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1994, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 92.968.257.779 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5585

DECRETO 24 maggio 1994.

Impegno della somma di L. 65.973.158.186 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994,

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento,

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'ammontare complessivo delle rate, con valuta 30 giugno 1994, da accreditare agli istituti mutuanti;

Viste le note della Cassa depositi e prestiti numeri 001781 e 002155. e relativi allegati. rispettivamente. del 21 marzo 1994 e del 20 aprile 1994 con le quali si comunicano gli importi delle rate dovute al 30 giugno 1994 ai soggetti spettanti in esse indicati, per mutui concessi ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67/1988;

Viste le delibere CIPE 20 dicembre 1991, 31 gennaio 1992, 25 marzo 1992, 30 dicembre 1992 e 7 aprile 1993, con le quali vengono approvati finanziamenti a favore, fra l'altro, delle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Marche e Abruzzo, del «Policlinico A. Gemelli» - Roma, dell'Istituto oncologico di Aviano e dell'Istituto G. Gaslini - Genova, per la realizzazione dei rispettivi progetti di interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, la somma complessiva di L. 65.973.158.186 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti per rate di mutui e oneri di preammortamento con scadenza 30 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 65.973.158.186 è impegnata, per il 1994, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 65.973.158.186 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1994.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5586

DECRETO 6 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 157.736.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi, in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Atteso che l'autorizzazione di spesa, di cui alla citata legge n. 122/1989, confluita nel Fondo regionale, assomma a complessive lire 3.500 miliardi, di cui lire 1.500 miliardi, per gli interventi di cui all'art. 3 e 2.000 miliardi per quelli di cui all'art. 6 (medesima legge), costituita da limiti d'impegno quindicennali di lire 150 miliardi a decorrere dal 1989 fino al 2003, di lire 100 miliardi dal 1990 al 2004 e di lire 100 miliardi dal 1992 al 2006;

Considerato, altresì, che le somme da trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano rimangono congelate in attesa dell'attuazione del comma 7, art. 12, della legge n. 537/1993 concernente disposizioni per il completamento e trasferimento delle relative competenze;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni emanati nella seduta del 24 febbraio 1994;

Considerato, infine, che, al momento, le quote da trasferire, alle sole regioni a statuto ordinario, sono state determinate secondo parametri di cui ai criteri direttivi, allegato sub *E*, che tengono conto dell'entità dei contributi sinora ammessi a finanziamento;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994,

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L 157.736.000.000 è impegnata, a valere sullo stanziamento 1994 di lire 297,500 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote complessive a fianco di ciascuna di seguito indicate (Importi di lire):

Regioni	Spettanze art 3	Spettanze art 6	Totale
Abruzzo	2 924 000 000	—	2 924 000 000
Basilicata	3 086 000.000	—	3.086 000.000
Calabria	1.986.000 000	2 329 000 000	4 315 000 000
Campania	10 208 000 000	12 154 000 000	22 362 000 000
Emilia-Romagna	10 117 000 000	4 827 000 000	14 944.000 000
Lazio	2 074 000 000	24 709 000 000	26 783 000 000
Liguria	1 121.000.000	4.313.000.000	5.434.000.000
Lombardia	8 268.000 000	11.731 000 000	19.999.000.000
Marche	4 892.000 000	—	4 892.000.000
Molise	—	—	—
Piemonte	6 908.000.000	4 782 000.000	11 690 000.000
Puglia	4 747 000 000	3.313 000 000	8 060.000.000
Toscana	8.409.000.000	6 651.000.000	15.060.000.000
Umbria	2 935.000.000	—	2.935 000.000
Veneto	11.848.000.000	3.404 000 000	15.252.000.000
Totale	79 523 000 000	78.213 000 000	157 736 000 000

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni delle somme a fianco di ciascuna indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di complessive L. 157.736.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5587

DECRETO 10 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 6.666.187.415 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro 2, foglio 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 124834 del 22 marzo 1994, con il quale viene recata al capitolo 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1994, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 7.096.448.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 236 «Centri turistici culturali (Umbria) FIO B»;

Considerato che per il progetto n. 236 «Centri turistici culturali (Umbria) FIO B» è stata già erogata la somma di L. 6.912.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 4.997.498.465 quale tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 12.129.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 219.501.535;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della predetta tranche di L. 7.096.448.000 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 219.501.535, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 236 «Centri turistici culturali (Umbria) FIO B» e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 6.876.946.465, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Visto, altresì, il decreto del Ministro del tesoro n. 122194 del 22 marzo 1994, con il quale viene recata al capitolo 7090 la variazione in aumento, per l'esercizio 1994, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 52.573.418.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento delle seguenti opere:

«Protezione ambiente Abruzzo FIO D» - corrispondente ai progetti numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83 per l'importo di L. 31.983.765.585, arrotondato a L. 31.983.765.360;

«Infrastrutture Mezzogiorno II FIO F» corrispondente al progetto n. 79, per l'importo di L. 5.996.947.650;

«Ambiente Lombardia FIO C» - corrispondente ai progetti 155, 156, 157, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181 per l'importo di L. 7.995.954.750;

«Ambiente Campania FIO C» - corrispondente ai progetti numeri 103, 107, 108, 109 per l'importo di L. 6.596.750.240;

Considerato che per le opere: «Protezione ambiente Abruzzo FIO D» corrispondente ai progetti numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, e «Ambiente Lombardia FIO C» corrispondente ai progetti 155, 156, 157, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera 12 maggio 1988;

Atteso, quindi, che le sopracitate somme di L. 31.983.765.360, e L. 7.995.954.750 — per l'importo complessivo di L. 39.979.720.110 — si rendono integralmente disponibili per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato, inoltre, che per l'opera «Infrastrutture Mezzogiorno II FIO F» corrispondente al progetto n. 79 è stata erogata la somma di L. 17.118.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopraindicati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 6.196.899.250 quale prima tranche BEI, relativa al finanziamento di L. 24.000.000.000 approvato con la delibera CIPE del 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 685.100.750;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della predetta tranche di L. 5.996.947.650 si determina, attraverso la utilizzazione di L. 688.100.750, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 79 «Infrastrutture Mezzogiorno II FIO F», e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 5.311.846.900, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato, altresì, che per la restante opera «Ambiente Campania FIO C» corrispondente ai progetti numeri 103, 107, 108, 109 è stata erogata la somma di L. 79.233.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 39.979.414.870 quali tranches BEI, relative al finanziamento complessivo di L. 124.974.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.761.585.130;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della predetta tranche di L. 6.596.750.240 si determina, attraverso la utilizzazione di L. 5.761.585.130, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti numeri 103, 107, 108, 109 «Ambiente Campania FIO C» e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 835.165.110, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Ritenuto, relativamente alle variazioni di bilancio recate con il sopracitato decreto ministeriale Tesoro n. 124834 del 22 marzo 1994, di dover accantonare la somma resasi disponibile di L. 6.876.946.465 e di impegnare l'importo di L. 219.501.535 a copertura integrale del progetto cofinanziato n. 236 «Centri turistici culturali (Umbria) FIO B»;

Ritenuto, relativamente alle variazioni di bilancio recate con il sopracitato decreto ministeriale Tesoro n. 122194 del 22 marzo 1994, di dover accantonare le somme resesi disponibili di complessive L. 39.979.720.110, L. 6.876.946.465, L. 835.165.110 e L. 5.311.846.900 e di impegnare gli importi di

L. 219.501.535, L. 5.761.585.130 e L. 685.100.750 a copertura integrale dei progetti cofinanziati numeri 103, 107, 108, 109 «Ambiente Campania FIO C» e n. 79 «Infrastrutture Lazio II FIO C»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 6.666.187.415 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 219.501.535 da devolvere a favore della regione Umbria a copertura integrale del progetto cofinanziato n. 236 «Centri turistici culturali (Umbria) FIO B»;

l'importo di L. 5.761.585.130 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale dei progetti cofinanziati 103, 107, 108, 109 «Ambiente Campania FIO C»;

l'importo di L. 685.100.750 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto cofinanziato n. 79 «Infrastrutture Mezzogiorno II FIO F».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 6.666.187.415, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il direttore generale: BILETTI

94A5588

DECRETO 10 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 4.997.500.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per l'esercizio 1994, in conto residui 1993, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 189304 del 27 ottobre 1993, con il quale viene recata al capitolo 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1993, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 4.997.500.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 137 «Risanamento Tevere II FIO C»;

Considerato che per il progetto n. 137 «Risanamento Tevere II FIO C», a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposta dal CIPE, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Atteso, quindi, che la sopracitata somma di L. 4.997.500.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata somma resasi disponibile di L. 4.997.500.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, per gli ulteriori finanziamenti dei progetti n. 260 «Sistema interprovinciale stoccaggio rifiuti (VE-PD-RO)»; n. 85 «Smaltimento rifiuti comunità montana Alto Sangro» e n. 99 «Progetto integrato torrente Fiumarella»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 4.997.500.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 1.482.800.000 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 260 «Sistema interprovinciale stoccaggio rifiuti (VE-PD-RO);

l'importo di L. 1.514.700.000 da devolvere a favore della regione Abruzzo per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 85 «Smaltimento rifiuti comunità montana Alto Sangro»;

l'importo di L. 2.000.000.000 da devolvere a favore della regione Calabria per l'ulteriore finanziamento del progetto cofinanziato n. 99 «Progetto integrato sistema idrico torrente Fiumarella».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 4.997.500.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5589

DECRETO 10 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 15.991.834.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per l'esercizio 1994, in conto residui 1993, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990, con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto ministeriale n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 204861 del 26 novembre 1993, con il quale viene recata al capitolo 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1993, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 15.991.834.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 80, 82, 84 «Ambiente Nord FIO F (Lombardia)»;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite nel proprio decreto ministeriale n 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi gia messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per i sopracitati progetti è stata erogata la somma di L. 27.184.500.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 19.989.993.500 quale tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 60.630.000.000 approvato dal CIPE con la predetta delibera e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 13.455.506.500;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della predetta tranche BEI pari a L. 15.991.834.000 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 13.455.506.500, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti 80, 82, 84 «Ambiente Nord FIO F (Lombardia)» e si rende quindi disponibile l'importo di L. 2.536.327.500, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 13.455.506.500 a favore della Cassa depositi e prestiti a copertura integrale dei progetti cofinanziati numeri 80, 82, 84 «Ambiente Nord FIO F (Lombardia)»; nonché la somma resasi disponibile di L. 2.536.327.500 per gli ulteriori finanziamenti dei progetti n. 48 «Impianto irriguo Cellole», n. 114 «Interporto Orbassano (III lotto)», n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione» e n. 155 «Metanizzazione alta provincia Belluno»,

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 15.991.834.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 13.455.506.500 da devolvere alla regione Lombardia a copertura integrale dei progetti cofinanziati numeri 80, 82, 84 «Ambiente Nord FIO F (Lombardia)»;

l'importo di L. 250.818.000 da devolvere alla regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 48 «Impianto irriguo Cellole»;

l'importo di L. 661.519.000 da devolvere alla regione Piemonte per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 114 «Interporto Orbassano (III lotto)»;

l'importo di L. 1.392.939.000 da devolvere alla regione Calabria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione»;

l'importo di L. 231.051.000 da devolvere alla regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 155 «Metanizzazione alta provincia Belluno».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 15.991.834.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5590

DECRETO 10 giugno 1994

Impegno della somma di L. 11.993.960.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n.010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990, con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto ministeriale n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 124835 del 22 marzo 1994, con il quale viene recata al capitolo 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1994, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 11.993.960.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 67 e 68 della regione Friuli-Venezia Giulia «Ambiente Venezia FIO C»;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite nel proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI, prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio, risorse per una soglia minima alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per i progetti 67 e 68 «Ambiente Venezia FIO C» è stata erogata la somma di L. 28.368.900.000 relativa al finanziamento complessivo di L. 49.785.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 11.993.960.000 per l'ulteriore finanziamento dei richiamati progetti numeri 67 e 68 «Ambiente Venezia FIO C»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 11.993.960.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alla regione Friuli-Venezia Giulia per l'ulteriore finanziamento dei progetti cofinanziati numeri 67 e 68.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 11.993.960.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5591

DECRETO 10 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 4.997.458.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per l'esercizio 1994, in conto residui 1993, ai sensi della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, primo comma, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, capitolo 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 204505 del 26 novembre 1993, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1993, al capitolo 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 2.998.465.000 relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 62 «Forestazione Valle Stura FIO C»;

Considerato che per il progetto n. 62 «Forestazione Valle Stura FIO C», a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti due tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto, altresì, il decreto del Ministro del tesoro n. 199971 del 17 novembre 1993, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1993, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 1.998.993.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 70 «Forestazione Durci Sardegna»;

Considerato che per il progetto n. 70 «Forestazione Durci Sardegna», a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, quindi, che le sopracitate somme di L. 2.998.465.000 e di L. 1.998.993.000, per l'importo complessivo di L. 4.997.458.000, si rendono integralmente disponibili per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata somma resasi disponibile di L. 4.997.458.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti: n. 72 «Completamento infrastrutture Favara-Aragona»; n. ex 4 «Restauri teatri storici dell'Umbria»; n. 77 «Urbanizzazione infrastrutture aree produttive comune di Terni»; n. 78 «Idrovie Fissera - Po di Levante»; n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla (Cagliari)», i cui lavori risultano in avanzato stato di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.997.458.000 è impegnata, a titolo di terza tranche BEI di cui alla premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 374.000.000 da devolvere a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 72 «Completamento infrastrutture Favara-Aragona»;

l'importo di L. 587.000.000 da devolvere a favore della regione Umbria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. ex 4 «Restauro teatri storici dell'Umbria»;

l'importo di L. 317.000.000 da devolvere a favore della regione Umbria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 77 «Urbanizzazione infrastrutture aree produttive comune di Terni»;

l'importo di L. 977.000.000 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 78 «Idrovie Fissero - Po di Levante»;

l'importo di L. 2.742.458.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla (Cagliari)».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 4.997.458.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5592

DECRETO 10 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 325.522.195 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sicilia, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, primo comma, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 124836 del 6 aprile 1994, con il quale viene recata, per il 1994, una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, di complessive L. 14.492.698.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 71, 72, 73 e 74 «Infrastrutture Lazio FIO E» (per L. 9.994.977.340 arrotondato a L. 9.994.977.000) e n. 107 «Acquedotto Marsala FIO C» per lire 4.497.721.480 (arrotondato a L. 4.497.721.000), di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per l'opera «Infrastrutture Lazio FIO E» relativa ai progetti numeri 71, 72, 73 e 74, a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera 6 febbraio 1986;

Atteso, quindi, che la sopracitata somma di lire 9.994.977.000, si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato, inoltre, che per l'opera «Acquedotto Marsala FIO C» relativa al progetto 107 è già stata erogata la somma di L. 13.231.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 12.993.477.805, quale 1ª, 2ª e 3ª tranche BEI relativa al finanziamento di L. 26.550.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 325.522.195;

Atteso, pertanto, che il suddetto progetto n. 107, a seguito dell'entrata in bilancio della tranche BEI di L. 4.497.721.000 si determina, attraverso la utilizzazione della predetta somma di L. 325.522.195, la sua copertura integrale e si rende quindi, disponibile l'importo di L. 4.172.198.805, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Ritenuto, al momento di dover accantonare le sopracitate somme resesi disponibili di L. 9.994.977.000 e L. 4.172.198.805 e di impegnare la somma di L. 325.522.195 a copertura integrale del progetto cofinanziato n. 107 «Acquedotto Marsala FIO C»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 325.522.195 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto cofinanziato n. 107 «Acquedotto Marsala FIO C».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 325.522.195, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il direttore generale BITETTI

94A5593

DECRETO 10 giugno 1994

Impegno della somma di L. 10.935.721.705 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1994, in conto residui 1993, ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, primo comma, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 180885 del 23 settembre 1993, con il quale viene recata, per il 1993, una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, di complessive L. 15.992.008.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 78, 79 e 80 «Disinquinamento Po III Lombardia FIO D» della regione Lombardia, di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il progetto «Disinquinamento Po III Lombardia FIO D» a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera 6 febbraio 1986;

Atteso, quindi, che la sopracitata somma di L. 15.992.008.000, si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Ritenuto, al momento, relativamente alla sopracitata somma resasi disponibile di accantonare l'importo di L. 5.056.286.295 e di impegnare il restante importo di L. 10.935.721.705, a favore della Cassa depositi e prestiti, per gli ulteriori finanziamenti dei progetti: n. 100 «Potenziamento della rete est del Liscia»; n. 40 «Progetto pilota impianti trattamento acque reflue provincia Pescara»; n. 45 «Tutela inquinamento lago Scanno e Valle Sagittario» e n. 44 «Integrazione e risanamento rete idrica Ruzzo», i cui lavori risultano in avanzato stato di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 10.935.721.705 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 2.030.007.355 da devolvere a favore della regione Sardegna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 100 «Potenziamento della rete est del Liscia»;

l'importo di L. 785.962.410 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 40 «Progetto pilota impianti trattamento acque reflue provincia Pescara»;

l'importo di L. 7.625.000.000 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 45 «Tutela inquinamento lago Scanno e Valle Sagittario»;

l'importo di L. 494.751.940 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 44 «Integrazione e risanamento rete idrica Ruzzo».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 10.935.721.705, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5594

DECRETO 27 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 37.500.000.000 a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico interessati, per l'esercizio 1994, in conto residui 1993, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio n. 501/1992, per l'esercizio 1993;

Vista la legge di bilancio n. 539/1993, per l'esercizio 1994;

Vista la delibera CIPE 16 marzo 1994, con la quale, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale 1993, è ripartita a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, la somma di complessive L. 37.500.000.000;

Visto il secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, il quale stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della richiamata legge n. 833/1978, debbono essere trasferiti direttamente agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 37.500.000.000 è impegnata, a favore sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale 1993, a favore degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Importi (in lire)
Besta (Milano)	1.770.000.000
Ospedale Maggiore (Milano)	4.699.000.000
Policlinico S. Matteo (Pavia)	5.006.000.000
Tumori (Milano)	3.292.000.000
Infanzia Burlo Garofalo (Trieste)	1.974.000.000
Giannina Gaslini (Genova)	3.147.000.000
Tumori (Genova)	2.076.000.000
Ortopedico Rizzoli (Bologna)	2.874.000.000
I.N.R.C.A. (Ancona)	3.448.000.000
Ifo (Roma)	2.933.000.000
Fondazione sen. Pascale (Napoli)	2.413.000.000
De Bellis (di Castellana Grotte - Bari)	1.172.000.000
Ospedale oncologico (Bari)	1.154.000.000
C.R.O. di Aviano (Pordenone)	1.542.000.000
Totale	37.500.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle somme a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo di lire 37,5 miliardi graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5595

DECRETO 27 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 1.421.010.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il proprio decreto 3 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1988, registro n. 2, foglio n. 155, con il quale all'art. 1 è stato impegnato, fra l'altro, la somma di L. 1.421.010.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalità *ex lege* 7 agosto 1986, n. 462;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 100/SCPS/4.2.14/69 del 9 maggio 1990, con la quale si comunica, fra l'altro, che la regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto agli adempimenti previsti dal citato art. 17 della legge n. 887/1984, ai fini del trasferimento dell'importo di L. 1.421.010.000 di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 137057 del 6 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994, registro n. 2, foglio n. 180, con il quale si riassegna al cap. 7082 - Fondo sanitario nazionale - di conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994, la somma di L. 1.421.010.000, sia in termini di competenza che di cassa, da devolversi alla regione Friuli-Venezia Giulia, già impegnata con il citato decreto 3 agosto 1988, e perente agli effetti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.421.010.000 è impegnata, per l'esercizio 1994, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 1.421.010.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5596

DECRETO 27 giugno 1994.

Impegno della somma di L. 324.000.000 a favore della regione Basilicata, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1985, registro n. 2, foglio n. 95, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 324.000.000, a favore della regione Basilicata per interventi per il potenziamento delle strutture di assistenza psichiatrica;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la nota del Ministero della sanità numero 100/SCPS/4/9374 del 22 giugno 1993 con la quale si comunica, fra l'altro, che la regione Basilicata ha provveduto agli adempimenti previsti dal citato art. 17 della legge n. 887/1984, ai fini del trasferimento dell'importo di L. 324.000.000, di cui al citato decreto ministeriale 31 ottobre 1985;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 maggio 1994, n. 137057, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994, registro n. 2, foglio n. 180, con il quale è assegnata al cap. 7082 (Fondo stanitario nazionale) di conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994, la somma di L. 324.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, già impegnata a favore della regione Basilicata con il sopracitato decreto ministeriale 31 ottobre 1985, e perente agli effetti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 324.000 000 e impegnata, per l'esercizio 1994, a favore della regione Basilicata per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 324.000.000 a favore della regione Basilicata di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 Fondo sanitario nazionale dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1994

Il direttore generale BITETTI

94A5597

DECRETO 5 luglio 1994.

Impegno della somma di L. 43.645.459.123 a favore dei progetti di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, il quale, tra l'altro, stabilisce che i progetti di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge n. 64/1986 e non revocati, sono proseguiti e completati secondo le procedure «FIO» previste dall'art. 21 della legge n. 130/1983;

Vista la legge di bilancio del 24 dicembre 1993, n. 539;

Vista la delibera CIPE del 19 gennaio 1994 con la quale, tra l'altro, al punto 18 dell'allegato, viene assegnata, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 96/1993, la somma di lire 50 miliardi da erogare per il completamento dei progetti FIO 1986 approvati con la soprarichiamata delibera CIPE del 12 maggio 1988 e finanziati con le risorse della predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 108798 del 2 febbraio 1994 con il quale, tra l'altro, viene istituito il cap. 7092, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione econo-

mica, con una dotazione di lire 50 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per il finanziamento dei soprarichiamati progetti;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 43.645.459.123, a valere sulla sopracitata disponibilità di lire 50 miliardi, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli progetti;

Atteso che le disponobilità confluite nel capitolo n. 7092 sono in gestione diretta e che, conseguentemente, i finanziamenti per i progetti dei Ministeri dell'agricoltura e dei beni culturali sono devolbibili esclusivamente a favore dei soggetti esecutori delle opere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 43.645.459.123 è impegnata, per l'esercizio 1994, per il finanziamento dei progetti di cui alla delibera CIPE del 12 maggio 1988, richiamata in premessa, a favore dei soggetti e secondo gli importi di seguito indicati, tenuto conto dei trasferimenti già effettuati:

N. prog.	Soggetti destinatari	Fondi già trasferiti (importi in lire)	Impegni assunti con presente decreto (importi in lire)
266	C.B. Apulo-Lucano . . .	47.567.000.398	10.155.000.000
267	Edina S.p.a.	17.181.612.575	1.100.000.000
268	S.p.a. Provera e Carrassi	16.257.955.136	2.547.000.000
269	Regione Abruzzo.	17.159.583.600	4.960.851.770
271	Regione Abruzzo.	15.376.907.460	5.128.203.178
275	Regione Calabria.	13.066.809.635	2.764.437.735
280	Regione Campania	32.836.622.790	11.208.738.520
281	Regione Lazio	9.852.778.000	5.781.227.920

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 43.645.459.123 a favore dei soggetti destinatari, per i rispettivi importi impegnati, di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7092, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5598

DECRETO 7 luglio 1994.

Impegno della somma di L. 18.990.475.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 670, (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 135402 del 20 aprile 1994, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1994, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 18.990.475.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 61 e 62 «Ambiente Emilia-Romagna - Marche FIO C» della regione Emilia-Romagna (L. 8.995.499.000) e numeri 144, 145, 146, 148 «Ambiente Toscana - Umbria FIO B» della regione Umbria (L. 9.994.976.000);

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per i sopracitati progetti 61 e 62 è stata erogata la somma complessiva di L. 15.233.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 4.997.498.000 quale 1ª tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 22.146.000.000 approvato dal CIPE con la

predetta delibera e che, pertanto per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.915.502.000,

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della predetta tranche BEI pari a lire 8.995.499.000 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 1.915.502.000, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti anzidetti e si rende quindi disponibile l'importo di L. 7 079.997.000;

Ritenuto di dover impegnare le somme di lire 1.915.502.000 e L. 9.994.976.000a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti numeri 61 e 62, e 144, 145, 146, 148 (cofinanziati); nonché la somma resasi disponibile di L. 7.079.997.000 per gli ulteriori finanziamenti dei progetti: n. 114 «Interporto Orbassano (III lotto)», n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione» e n. 155 «Metanizzazione alta provincia di Belluno».

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 18.990.475.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alla regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 1.915.502.000 da devolvere alla regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento dei progetti numero 61 e 62 «Ambiente Emilia-Romagna - Marche FIO C»;

l'importo di L. 9.994.976.000 da devolvere alla regione Umbria per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 144, 145, 146. 148 «Ambiente Toscana - Umbria FIO B»;

l'importo di L. 2.347.173.055 da devolvere alla regione Piemonte per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 114 «Interporto Orbassano» (III lotto);

l'importo di L. 4 059.474.945 da devolvere alla regione Calabria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione»;

l'importo di L. 673.349.000 da devolvere alla regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 155 «Metanizzazione alta provincia di Belluno».

Art. 2.

E autorizzato il versamento della somma di lire 18.990 475 000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5599

DECRETO 7 luglio 1994.

Impegno della somma di L. 4.183.902.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, ai sensi della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, primo comma, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardii pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459 800.000, a favore della Cassa depositi e

prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 135403, del 20 aprile 1994, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1994, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di lire 4.183.902.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 67 «Turismo Puglia»;

Considerato che per il progetto suddetto, a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti due tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, quindi, che la sopracitata somma di L. 4.183.902.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata somma resasi disponibile di L. 4.183.902.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti: n. 72 «Completamento infrastrutture Favara-Aragona; n. 77 «Urbanizzazione infrastrutture aree produttive comune di Terni»; n. 78 «Idrovie Fissera-Po di Levante»; n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla (Cagliari)», i cui lavori risultano in avanzato stato di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.183.902.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 312.900.000 da devolvere a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 72 «Completamento infrastrutture Favara-Aragona;

l'importo di L. 265.700.000 da devolvere a favore della regione Umbria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 77 «Urbanizzazione infrastrutture aree produttive comune di Terni»;

l'importo di L. 818.500.000 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 78 «Idrovie Fissera-Po di Levante»;

l'importo di L. 2.786.802.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla (Cagliari)».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 4.183.902.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5600

DECRETO 11 luglio 1994

Impegno della somma complessiva di lire 323.000 milioni a favore delle regioni interessate per gli interventi di propria competenza, finalizzati nell'ambito del primo e secondo piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 24 dicembre 1993, n. 539, del bilancio di previsione per l'anno 1994;

Vista la delibera CIPE del 19 gennaio 1994 con la quale, al punto 24 dell'allegato, viene assegnata la somma di lire 400.000 milioni per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulle risorse ex legge n. 64/1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 108798 del 2 febbraio 1994 con il quale, tra l'altro, viene istituito il capitolo di spesa 7095, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con una dotazione di lire 400.000 milioni,

sia in termini di competenza che di cassa, per il finanziamento degli interventi di competenza delle regioni nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la nota n. 1/DD/2031 del 14 giugno 1994 del Servizio centrale delle politiche di coesione con la quale viene richiesto il trasferimento delle risorse disponibili, a valere sulle disponibilità di cui al sopracitato capitolo di spesa 7095, a favore delle regioni Basilicata, Abruzzo, Campania, Lazio e Sardegna per gli interventi di propria competenza, finalizzati nell'ambito del primo e secondo piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo;

Ritenuto di dover prioritariamente impegnare la disponibilità di lire 323.000 milioni, per l'esercizio 1994; in attesa di una puntuale verifica delle somme effettivamente utilizzate dalle Regioni alla data del 30 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 323.000 milioni, per l'esercizio 1994, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Regioni	Destinazione dei finanziamenti	Impegni assunti (in milioni)
Basilicata .	Azione organica 6 3 - Zone interne e sottosoglia	52 226
Abruzzo . .	Programmi regionali di sviluppo	35.000
Campania	Programmi regionali di sviluppo	54 239
Lazio. . . .	Programmi regionali di sviluppo	38 542
Sardegna . .	Programmi regionali di sviluppo	142 993
	Totale .	323 000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 323.000 a favore delle regioni interessate, secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di lire 323.000 milioni graverà sul cap. 7095, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5601

DECRETO 12 luglio 1994.

Impegno della somma complessiva di L. 415.000.000.000 a favore delle regioni interessate per l'esercizio 1994, ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, di rifinanziamento dei programmi di cui alla citata legge n. 752/1986;

Vista la delibera CIPE 30 novembre 1993, allegato *A*, con la quale viene ripartita, per il 1994, tra le regioni a statuto ordinario la somma di lire 415 miliardi, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 della legge n. 752/1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 13 aprile 1994, n. 132775, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1994, registro n. 2, foglio n. 83, con il quale viene disposto, fra l'altro, una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, della somma di lire 415 miliardi al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1994, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 della legge n. 752/1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 415.000.000.000 è impegnata, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Regioni a statuto ordinario	Importi in lire
Piemonte	22.759.000.000
Liguria	7.947.000.000
Lombardia	24.157.000.000
Veneto	24.958.000.000
Emilia-Romagna	32.154.000.000
Toscana	23.908.000.000
Umbria	11.238.000.000
Marche	14.168.000.000

Regioni a statuto ordinario	Importi in lire
Lazio	30.781.000.000
Abruzzo	26.290.000.000
Molise	15.264.000.000
Campania	56.465.000.000
Puglia	57.029.000.000
Basilicata	28.224.000.000
Calabria	39.658.000.000
Totale . . .	415.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma a favore delle regioni a statuto ordinario, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5602

DECRETO 12 luglio 1994.

Impegno della somma complessiva di L. 68.000.000.000 a favore delle regioni interessate, per l'esercizio 1994, ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura e, in particolare, l'art. 6, recante autorizzazioni di spesa per il finanziamento nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, di rifinanziamento dei programmi di cui alla citata legge n. 752/1986;

Vista la delibera CIPE 30 novembre 1993. con la quale vengono ripartite le risorse recate dalle citate leggi n. 752/1986 e 201/1991, di cui complessive lire 68.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 6 della legge n. 752/1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 13 aprile 1994, n. 132775, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1994, registro n. 2, foglio n. 83, con il quale vengono disposte, fra l'altro, variazioni in aumento, sia in termini di competenza che di cassa la somma complessiva di lire 68.000.000.000 al cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1994 per interventi di cui all'art. 6 della legge n. 752/1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 68.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario secondo la quota a fianco di ciascuna indicata:

Regioni a statuto ordinario	Importi in lire
Piemonte	4.608 000.000
Liguria	1.761.000.000
Lombardia	3.902.000.000
Veneto	2.486.000.000
Emilia-Romagna	3.408.000.000
Toscana	5.803.000.000
Umbria	2.069.000.000
Marche	2.264.000.000
Lazio	6.457.000.000
Abruzzo	6.101.000.000
Molise	2.543.000.000
Campania	6.993.000.000
Puglia	4.466.000.000
Basilicata	5.516.000.000
Calabria	9.623.000.000
Totale . . .	68.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A5603

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 agosto 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma II, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 agosto 1994 è pari a 105.988 miliardi;

Decreta:

Per il 31 agosto 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 novembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 agosto 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A5641

DECRETO 22 agosto 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma II, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 agosto 1994 è pari a 105.988 miliardi;

Decreta:

Per il 31 agosto 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 agosto 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A5642

DECRETO 22 agosto 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 agosto 1994 è pari a 105.988 miliardi;

Decreta:

Per il 31 agosto 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 agosto 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 agosto 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A5643

DECRETO 22 agosto 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantatre giorni relativi all'emissione del 16 agosto 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 4 agosto 1994 che hanno disposto per il 16 agosto 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantatre gorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 agosto 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,91 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,71 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 91,25 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994, ammonta a L. 78.299.641.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 novembre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministro del tesoro per il 1995 ammonta a L. 278.830.956.000 per titoli a centottantatre giorni con scadenza 15 febbraio 1995 e a L. 501.859.220.000 per titoli a trecentosessantatre giorni con scadenza 14 agosto 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,57 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,05 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,15 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A5644

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Bergerac (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Bergerac (Francia) è soppresso.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 giugno 1994

p *Il Ministro* CAPUTO

94A5609

Soppressione del vice consolato onorario in Nancy (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Nancy (Francia) è soppresso

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 giugno 1994

p *Il Ministro* CAPUTO

94A5610

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Paysandù (Uruguay)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Il sig Elio Moro, vice console onorario in Paysandù (Uruguay) con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Paysandù, Salto, Artigas e Rio Negro, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali e stranieri,

b) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale,

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali,

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1994

Il Ministro MARTINO

94A5611

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1994), non convertito in legge, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR», sono state sostituite da quelle contenute nell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1994), come previsto dal medesimo art. 4, comma 6

94A5398

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione di assistenza e solidarietà», in Roma

Con decreto ministeriale 3 agosto 1994 la «Fondazione di assistenza e solidarietà», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto

94A5616

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nuove norme disciplinanti l'importazione di merci appartenenti ai comparti agricolo-alimentare, tessile e siderurgico

L'entrata in vigore dei regolamenti comunitari di politica commerciale numeri 517/94, 518/94, 519/94 del 7 marzo 1994 (G U C E n L 67 del 10 aprile 1994) i quali, fra l'altro, abrogano i regolamenti C.E.E. numeri 288/82 e 3420/83, fa considerare superati e quindi non più di applicazione

il decreto di questo Ministero del 30 ottobre 1990 concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione all'importazione (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 68 del 5 novembre 1990);

la circolare di questo Ministero del 14 aprile 1992, concernente le sorveglianze all'importazione di merci (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* - n 85 del 13 giugno 1992).

Le importazioni delle merci elencate in quest'ultima circolare appartenenti al comparto agricolo-alimentare (dal cap. 1 al cap. 25 della N.C.), al comparto tessile (dal cap. 51 al cap. 63) e al comparto siderurgico (dal cap. 72 al cap. 73) sono disciplinate dalle specifiche normative CEE e CECA adottate dalla U E. in funzione delle particolari esigenze del commercio estero comunitario nei settori considerati

94A5612

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 agosto 1994 relativi alla emissione dei B.O.T fissata per il 16 agosto 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 novembre 1994 è di L. 97,96, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 febbraio 1995 è di L. 95,76 e quello dei buoni a trecentosessantatre giorni con scadenza il 14 agosto 1995 è di L. 91,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A5649

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 agosto 1994

Dollaro USA	1569,48
ECU	1934,23
Marco tedesco	1016,83
Franco francese	296,58
Lira sterlina	2436,15
Fiorino olandese	905,70
Franco belga	49,300
Peseta spagnola	12,185
Corona danese	256,49
Lira irlandese	2407,11
Dracma greca	6,701
Escudo portoghese	9,938
Dollaro canadese	1141,27
Yen giapponese	15,918
Franco svizzero	1205,90
Scellino austriaco	144,49
Corona norvegese	231,18
Corona svedese	205,71
Marco finlandese	311,47
Dollaro australiano	1163,30

94A5663

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Vincenzo Bernardelli, in Gardone Val Trompia

Con decreto 18 luglio 1994, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 1.442.876.230 dovuto dalla S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1994, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia. è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

94A5613

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Taranto, Lecce, Trieste e Napoli.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2244/94 del 7 giugno 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Taranto, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.659.951.457, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2199/94 del 7 giugno 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 920.198.398, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2265/94 del 7 giugno 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Trieste, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.535.168.400, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome del contribuente De Riu Raffaele.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la regione Friuli-Venezia Giulia, sezione staccata di Trieste, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2645/94 del 18 giugno 1994 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.218.971.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome della ditta La Lanterna S.r.l.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordate al contribuente.

Con decreto ministeriale n 1/2/2646/94 del 21 giugno 1994 al commissario governativo titolare della concessione del servizio di riscossione per l'ambito *B* della provincia di Napoli, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 13.693 097 428, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

94A5614

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Zanfini Salvatore, in Acri

Con decreto 12 luglio 1994, la riscossione del carico tributario di L 233 601 830, dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore di Acri, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, introdotto dall'art 4 della legge 28 febbraio 1980, n 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Calabria - Sezione staccata di Cosenza, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art 39 del decreto del Presidente della Repubblica n 602 introdotto dal medesimo art 4 della legge n 46 · Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

94A5615

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società «Sorgente Lentula» S.p.a., in Sambuca Pistoiese, a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Lentula» in contenitori di PET del tipo Melinar B 90 e Lighter.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n 6874 dell'11 luglio 1994, esecutiva ai sensi di legge, la società «Sorgente Lentula» S.p a con sede in Sambuca Pistoiese (Pistoia) è stata autorizzata

a) a confezionare e vendere in via definitiva, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale Lentula in contenitori di vetro della capacità di millilitri 1000 e in contenitori di PET del tipo Melinar B 90 prodotto dalla Ici Italia S.p.a ,

b) a confezionare e vendere per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica della sopracitata delibera, l'acqua minerale naturale Lentula in contenitori di PET del tipo Lighter prodotto dalle ditte Inca International S.p.a., Plastic B.G. ed Europa 92 S.r l.

La società stessa dovrà presentare con frequenza semestrale i certificati dlele analisi effettuate sui contenitori di PET del tipo Melinar B 90 e con frequenza quadrimestrale i certificati delle analisi effettuate sui contenitori di PET del tipo Lighter per la determinazione dei parametri indicati al punto 2) della D.G R T. n. 6874 dell'11 luglio 1994, esecutiva ai sensi di legge.

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiscono elementi di giudizio per il mantenimento delle suddette autorizzazioni e l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto *b)*

94A5617

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357 000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1 300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300